



# Quinto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

## ppendice

- ✓ Schede tecniche delle leggi regionali approvate nel 2006 dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
- ✓ Relazione su “Gli strumenti di partecipazione popolare alle decisioni pubbliche nello Statuto della Regione Emilia-Romagna”
- ✓ Monitoraggio sull’attuazione in via amministrativa della Legge Regionale n. 24 del 2003 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”

**APPENDICE**

**QUINTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE**



- 1** Schede tecniche delle leggi regionali approvate nel 2006 dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna pag. 5
- 2** Relazione su "Gli strumenti di partecipazione popolare alle decisioni pubbliche nello Statuto della Regione Emilia-Romagna" " 29
- 3** Monitoraggio sull'attuazione in via amministrativa della Legge Regionale n. 24 del 2003 "Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" " 39



# **SCHEDE TECNICHE DELLE LEGGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA <sup>1</sup>**

*(ANNO 2006)*

---

\* *Non si sono riportate le schede relative alle leggi finanziarie e di bilancio.*



## LEGGE REGIONALE 10 Febbraio 2006, n. 1

### Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

L'intervento legislativo in esame si fonda sui decreti nazionali di adozione delle direttive comunitarie in tema di radiazioni ionizzanti e di protezione dai rischi alla loro esposizione. La principale fonte di esposizione a questi agenti nocivi è rappresentata dalle procedure mediche diagnostico-terapeutiche e, proprio per questo, la legge disciplina, accanto a quanto già prevede il legislatore statale, un sistema regionale di controllo sull'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di meglio proteggere chi ad esse si sottopone per terapia e chi vi lavora.

Per meglio comprendere le previsioni del testo in esame, va detto che la disciplina statale prevede due tipi di nullaosta preventivo per l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti: quello 'A' dedicato agli impianti con caratteristiche di maggiore pericolosità e rilasciato dal Ministero delle Attività produttive e quello 'B' per impianti meno potenti. Il nullaosta 'B' per impieghi a scopi di ricerca e industriale è rilasciato dal Prefetto del territorio dove è ubicato l'impianto, mentre in relazione a quello per impieghi medici, la normativa statale prevede che sia la Regione a regolarne le modalità di rilascio.

Tenuto conto di questo assetto a livello nazionale, la legge regionale fissa le seguenti competenze:

- il nullaosta preventivo di categoria 'B' per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;

- l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette alle autorizzazioni già previste dal decreto nazionale, è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;
- sono istituiti presso i Dipartimenti di sanità pubblica delle Ausl appositi Organismi tecnici che operano a supporto del Comune rilasciando specifici pareri tecnici;
- la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli Organismi tecnici di supporto sono disciplinati dalla Giunta regionale, mentre i Direttori generali delle singole Ausl provvedono alle nomine.

Premettendo che sarà la Giunta regionale a definire, entro 90 novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i dati e le informazioni da riportare nelle domande di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, la legge prevede il seguente iter per il rilascio del nullaosta da parte del Comune:

- 1) una volta ricevuta la domanda, il Comune la trasmette all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i 60 giorni successivi;
- 2) entro 30 giorni dal ricevimento del parere, il Comune rilascia il nullaosta o l'autorizzazione;
- 3) in caso di variazioni nello svolgimento della pratica per cui si è avanzata la domanda e si è ottenuto il relativo provvedimento, l'interessato è tenuto a riformulare una nuova domanda.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata: dai Dipartimenti di sanità pubblica, per la tutela della popolazione e dei lavora-



tori, dall'Arpa, invece, per la salvaguardia dell'ambiente. A quest'Agenzia è inoltre affidata la gestione della rete regionale di prelievo e analisi per il controllo del grado di contaminazione radioattiva dell'ambiente e degli alimenti. Vengono poi previste anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore medico e in quello industriale e della ricerca.

Le norme transitorie e finali prevedono che sino alla costituzione degli Organismi tecnici, le autorità competenti per il rilascio dei nullaosta si avvalgono delle Commissioni provinciali per le radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali Arpa. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si richiamano i decreti nazionali in materia.

## LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2006, n. 2

### Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

La presente legge, novellando l'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale), reca una disciplina generale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), enti pubblici che, pur operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, si caratterizzano per la loro attività di ricerca scientifica nell'ambito sanitario.

Il presente intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità:

- a) dell'art. 42, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;
- b) di alcuni articoli del d.lgs. n. 288 del 2003, che costituiva attuazione della delega contenuta nell'art. 42.

La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico quali "enti operanti nell'ambito regionale", ritenendo che le disposizioni statali fossero in contrasto con le competenze legislative regionali definite dal nuovo Titolo V della Costituzione, che ha

assegnato alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni le materie "tutela della salute" e "ricerca scientifica."

In tale quadro, la legge regionale in esame stabilisce che gli IRCCS "aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr" (Servizio sanitario regionale), e pertanto assoggettati alla medesima disciplina generale (recata dalla medesima L.R. n. 29 del 2004), e inoltre stabilisce che svolgono la loro attività di assistenza e di ricerca nell'ambito della programmazione regionale.

La legge n. 2/2006, inoltre, individua e disciplina gli organi degli IRCCS, ovvero:

- a) il **Direttore generale**, nominato dalla Regione, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione;
- b) il **Consiglio di indirizzo e verifica**, composto da cinque membri (tre dei quali nominati dalla Regione, uno dal Ministro della Salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria), a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo;
- c) il **Collegio sindacale**, composto secondo gli stessi criteri previsti per il Consiglio di indirizzo, e al quale spettano funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- d) il **Collegio di direzione**, cui vengono estesi gli stessi compiti e le stesse prerogative attribuiti dalla L.R. n. 29 del 2004 ai Collegi di direzione delle Aziende USL;
- e) il **Direttore scientifico**, nominato dallo Stato, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria stabilito sulla base della normativa statale.

## LEGGE REGIONALE 24 Aprile 2006, n. 3

### Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

La legge n. 3 del 2006 riconosce solennemente negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità, una componente essenziale della società regionale. Disciplina quindi le iniziative che la Regione si impegna a mettere in atto per sostenere gli emiliano-romagnoli nel mondo.

Si prevedono innanzitutto tre tipologie di destinatari degli interventi:

#### A) EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO

I destinatari di tali azioni sono gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti; il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, deve però essere superiore a due anni, salvo il caso di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione.

Le attività poste in essere dalla Regione comprendono:

1. interventi di formazione ed informazione finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali;
2. interventi volti a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed

attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;

3. iniziative promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della Regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
4. interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in Regione ed emigrati;
5. iniziative tese a favorire l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
6. attività di sostegno a coloro che versino in stato di indigenza;
7. attività divulgative sulla legislazione regionale e nazionale in materie di interesse degli emigrati.

#### B) ITALIANI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN EMILIA-ROMAGNA

I destinatari di tali interventi sono i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della Regione. A loro beneficio la Regione può esercitare attività di supporto per lo sviluppo di un'attività imprenditoriale, nonché assistenza e tutoraggio in tema di formazione professionale e politica per la casa.

A favore di coloro che versano in condizioni di accertata indigenza la Regione provvede al concorso nelle spese di viaggio, trasporto delle masserizie e traslazione di salme in Emilia-Romagna. Emanata a tal fine apposite

direttive ai Comuni – cui è rimesso il compito di provvedere alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di finanziamento – definendo con proprio atto l'entità delle somme che ciascun Comune deve corrispondere ai soggetti richiedenti.

### C) ENTI LOCALI DELLA REGIONE E ASSOCIAZIONI IN REGIONE E ALL'ESTERO CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE

In particolare, l'art. 6 prevede l'istituzione presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (organo disciplinato dal successivo Titolo III) di un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. A favore di tali soggetti la Regione eroga contributi economici, per finanziarne le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale.

Per il finanziamento di attività di tale natura, la Regione eroga contributi finanziari anche agli Enti locali e alle associazioni di volontariato che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione.

Si prevede infine la possibilità per la Giunta regionale di realizzare **“interventi straordinari”** di tipo umanitario e sociale a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, qualora si verificano calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.

Per la programmazione degli interventi ordinari e la definizione dell'accesso ai relativi benefici, l'art. 9 prevede un apposito **Piano triennale re-**

**gionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero**, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta.

La seconda parte della legge è dedicata alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale. Essa esercita una vasta gamma di funzioni, tra cui le più importanti sono:

- a) formulazione di pareri e proposte alla Giunta in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;
- b) promozione di attività di studio, ricerca e indagine su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo e sul fenomeno migratorio;
- c) tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo.

L'art. 11 disciplina in modo dettagliato la composizione della Consulta, che è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. Essa è formata dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, e da 52 componenti, nominati in varia misura dalle associazioni di volontariato attive nel settore dell'emigrazione, dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, dalle Province, dai Comuni, dall'Unioncamere, dalle Università della Regione, dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD), dall'Ufficio scolastico regionale.

La Consulta si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti, il

Comitato esecutivo o la Giunta regionale.

Sulla base del proprio regolamento interno, essa elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo - composto dal Presidente e da altri sei membri - cui spettano compiti di ausilio allo stesso Presidente per la realizzazione del programma di interventi, nonché compiti di consulenza alla Giunta per l'elaborazione del Piano triennale e di altri provvedimenti concernenti l'applicazione della legge.

I membri della Consulta (denominati "Consultori") nominati dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero sono qualificati

come referenti della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta e svolgono principalmente il compito di mantenere i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero.

L'art. 18, infine, prevede che la Giunta regionale presenti con cadenza triennale alla Commissione assembleare competente, contestualmente all'approvazione del Piano triennale, una relazione contenente informazioni documentate sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché sul funzionamento e sulle iniziative promosse dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

**LEGGE REGIONALE 24 Aprile 2006, n. 4****Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale**

Il decreto legislativo n. 422 del 1997 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha trasferito i beni, gli impianti e le infrastrutture delle linee ferroviarie non rientranti nella rete nazionale alle Regioni, che pertanto sono subentrate allo Stato quali titolari delle concessioni per l'esercizio dell'attività ferroviaria, sulla base di specifici Accordi di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli Accordi definiscono, tra l'altro, quali finanziamenti debbono essere destinati al risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione (affidate in Emilia-Romagna a quattro aziende: FER Srl, Consorzio ACT di RE, ATCM Spa di MO e ATC Spa di BO) e proprio in attuazione di tale impegno interviene la presente legge. La Regione infatti eroga alle quattro aziende una serie di finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali (ed in particolare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'acquisizione di materiale rotabile).

In particolare, il terzo comma dell'art. 2 rimette alla Giunta regionale il potere di stabilire, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, i criteri di ripartizione tra le aziende concessionarie delle somme complessivamente erogate dalla legge.

## **LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2006, n. 5**

### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 Dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale**

La legge n. 5 del 2006, nasce dalla volontà di colmare una lacuna presente nella L.R. n. 42 del 1993, avente ad oggetto l' "Ordinamento della professione di maestro di sci", ovvero, la mancanza di una disciplina specifica per l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard, sport che negli ultimi anni ha visto crescere a dismisura, anche nella nostra Regione, il numero dei praticanti.

In quest'ottica, l'art. 1 prevede che il programma dei corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci sia distinto non più in due, ma in tre ambiti: le discipline alpine, il fondo e lo snowboard. Stabilisce, poi, che gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard, siano esentati dall'esame di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione, mentre gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico siano, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

L'art. 2, poi, riduce il numero complessivo dei componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione, prevedendone, inoltre, (limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e

didattica), una articolazione in tre sottocommissioni anziché due, ovvero, una per lo snowboard, una per il fondo, e una per le discipline alpine.

L'art. 3, invece, interviene, sia, sulla disciplina delle "Scuole di sci" (art. 7 della L.R. n. 42 del 1993), denominandole "Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard," che, sulle condizioni (soprattutto di adeguatezza organizzativa e logistica), in presenza delle quali la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, sentito il parere, non solo, della Comunità montana, ma anche del Comune competente per territorio.

Nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola, non devono, inoltre, essere state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura può essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana, il Comune competente per territorio e le associazioni economiche locali.

Infine, nell'articolo 4, si trova una disposizione transitoria, secondo cui i maestri di sci che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard prima dell'entrata in vigore della legge, siano tenuti a frequentare un corso di 90 ore, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

## LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2006, n. 6

### Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

Con la L.R. n. 6 del 2006 la Regione Emilia-Romagna, proponendosi di sostituire ed innovare la L.R. n.22/90, si impegna a porre in essere una serie di azioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo. In particolare la Regione sostiene:

- la conoscenza, diffusione e accrescimento della prassi e della cultura cooperative;
- la sperimentazione negli ambiti: della cultura della responsabilità sociale d'impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale e della sussidiarietà;
- la creazione e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare: in quelli della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali e ambientali; nell'ambito dell'aggregazione di lavoro autonomo professionale; per la soluzione di situazioni di crisi di imprese; nell'attività di sviluppo di politiche attive del lavoro e di promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà;
- la promozione di iniziative per l'informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti.

La legge crea poi la Consulta della cooperazione, composta da tre

rappresentanti della Giunta e da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative nel territorio regionale. Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta ed è presieduta dallo stesso Presidente della Regione; svolge compiti essenzialmente consultivi, fornendo pareri alla Giunta sui progetti di legge e sugli interventi regionali relativi allo sviluppo della cooperazione e alle politiche economiche che coinvolgono la cooperazione.

La Consulta redige un rapporto biennale sullo stato della cooperazione e sulle iniziative svolte in applicazione della stessa legge n. 6 del 2006, ponendo a base dell'elaborazione del testo i risultati della funzione di Osservatorio sulla cooperazione svolta dalla Regione. Ai sensi dell'art. 5, infatti, è compito della Regione raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale.

L'art. 6 autorizza poi la Regione a partecipare, quale socio fondatore, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", a condizione che la Fondazione stessa persegua l'obiettivo di promuovere studi e ricerche sul movimento cooperativo, e istituisca a tal fine un archivio storico ed un centro di documentazione.

Per realizzare le finalità individuate dalla legge, la Regione ricorre ad una vasta gamma di strumenti. In primo luogo promuove la stipula di appositi "Accordi", sottoscritti con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". In secondo luogo, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari:

- interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la



costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito e per favorire iniziative di finanziamento, volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;

- interventi di finanziamento agevolato;
- interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposi-

zioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).

Infine, con l'art. 9, la Regione si impegna a concedere, sulla base di criteri definiti con provvedimenti della Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto; in particolare, i contributi devono essere destinati alle cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o per progetti di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale.

**LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2006, n. 7****Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26 Novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)**

La legge n. 7 del 2006 interviene su un articolo della L.R. n. 43 del 2001, ovvero il Testo Unico che disciplina l'organizzazione e i rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

In tema di assegnazione di personale alle strutture speciali, fino ad oggi, mentre era possibile per una struttura speciale dell'Assemblea attin-

gere personale dall'organico (dal ruolo dei dipendenti dell'Assemblea) non era possibile farlo, per esempio, dai dipendenti della Giunta e, viceversa, per quanto riguardava le strutture speciali della Giunta.

Con la legge n. 7/06, invece, si corregge questo meccanismo.

Per effetto della modifica all'art. 9 della L.R. n. 43/2001, alle strutture speciali presenti presso la Giunta potrà d'ora in poi essere assegnato personale in servizio presso le strutture ordinarie dell'Assemblea e viceversa.

Il passaggio può avvenire solo dopo la verifica della compatibilità con le esigenze organizzative della struttura che viene lasciata; alla cessazione dell'incarico, i collaboratori regionali sono nuovamente assegnati alle strutture ordinarie di provenienza.

**LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2006, n. 8**

**Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum)**

La legge n. 8 del 2006, è finalizzata ad un particolare estremamente specifico e limitato della materia regionale sulle iniziative popolari referendarie e legislative, ossia l'adeguamento da lire ad euro, del contributo previsto all'art. 47 della legge 34 del 1999, per sostenere le spese di autenti-

cazione delle firme sulle iniziative popolari.

In particolare, la Regione eroga, a copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, la somma di un euro per ogni firma, nel caso di referendum abrogativo e settanta centesimi di euro nel caso di proposta legislativa di iniziativa popolare.

Tale erogazione sarà disposta dalla Regione nei soli casi in cui sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare e, nel caso di referendum abrogativo, esso sia stato regolarmente svolto e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

**LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2006, n. 9****Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate**

La presente legge si pone come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo della Regione Emilia-Romagna, in quanto essi si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze della storia geologica e geomorfologica del territorio regionale.

Essa nasce da un principio ispiratore, ormai da tempo condiviso a livello internazionale, secondo cui, la varietà degli ambienti geologici, con speciale riguardo per quelli ipogei, oltre che portatrice di valore culturale estetico, economico e scientifico, costituisce la premessa per l'esistenza di habitat biologici, e per la conseguente biodiversità.

Per perseguire le finalità sopra indicate, la legge, oltre a fornire una serie di definizioni utili per circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina in esame, istituisce il catasto dei geositi di importanza regionale, aperto alle proposte di associazioni, enti e istituti di ricerca.

Al fine di individuare e garantire la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo, la Regione istituisce anche il catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, il cui aggiornamento spetta alla Federazione speleologica regionale, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna. Le modalità di gestione e di accesso al catasto in questione, che conterrà i dati topografici, la descrizione ed i rilievi

speleologici e geologici, nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi, saranno determinate con apposito atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nei successivi sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

I catasti fanno parte dei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione e urbanistica previsti dalle leggi vigenti. La legge definisce inoltre, le regole di gestione, tutela e pianificazione delle aree inserite nei catasti, stabilendo, come principio generale, l'accesso libero e demandando la definizione di ulteriori norme territoriali principalmente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti sui territori interessati, fatta salva la possibilità di determinazione da parte regionale di forme di tutela particolare, ove fosse necessario.

La Consulta tecnico-scientifica, istituita dalla presente normativa, è l'organo consultivo, di studio, e di verifica in materia.

Province, Comuni, Comunità montane e Enti Parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti, nonché i privati interessati e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono accedere ai contributi per le attività previste dalla legge, presentando le domande necessarie, secondo le modalità prescritte.

La Regione eroga, altresì, contributi per le attività di soccorso speleologico.

## **LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2006, n. 10**

### **Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009**

La legge n. 10 del 2006, sulla base della competenza legislativa della regione in materia di caccia, in conformità al titolo V parte seconda della Costituzione, e nel rispetto del diritto comunitario, definisce il calendario venatorio regionale valido per tre stagioni, ovvero dal 2006 al 2009.

La legge coniuga l'azione di prelievo venatorio con il governo del territorio, cercando di conciliare le diverse esigenze di cui sono portatori tutti i soggetti coinvolti, stabilendo tempi e modalità di azione.

In particolare, la legge elenca tutte le specie cacciabili ed i relativi

periodi ed orari di caccia, il limite del numero di capi che possono essere abbattuti in ogni giornata.

Disciplina in modo dettagliato la caccia agli ungulati, tenendo conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale e delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione.

Oltre a fissare l'articolazione delle giornate, il periodo di caccia, la legge dedica particolare attenzione, dedicandovi appositi articoli, alle misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo- forestale e alle norme concernenti il tesserino venatorio.

Una parte della legge è dedicata alla disciplina dei rapporti fra Province e Regioni confinanti, prevedendo la possibilità di specifiche intese che le Province potranno rendere operanti.

## LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2006, n. 11

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/cee. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")**

La legge in oggetto ha come scopo principale quello di assicurare l'**equilibrio faunistico** della nostra Regione, prevenendo così **danni alle colture agricole**. Rilevata, infatti, l'inefficacia degli ordinari mezzi dissuasivi, il legislatore regionale autorizza il prelievo venatorio anche di specie per le quali esso non è normalmente consentito; ed è la stessa direttiva europea 79/409 sulla caccia, a consentire una deroga alla propria disciplina nel caso di danni al territorio per soprannumero di esemplari.

Questi i termini delle possibilità di prelievo:

- è consentito nei confronti degli esemplari di **storno, tortora dal collare orientale e cormorano** (unicamente nelle Province di Forlì-Cesena,

Ravenna e Rimini, dal 1° settembre al 10 ottobre, e, solo alle condizioni previste dalla stessa legge, anche il prelievo di **passero italiano** e di **passero mattugia**);

- vanno rispettate le modalità di cui alla legge 157/92;
- soggetti interessati sono i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, i residenti che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché i titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
- il singolo cacciatore può effettuare un prelievo giornaliero di 25 capi di storni, 5 di tortore e 5 di cormorano, e un prelievo stagionale rispettivamente di 200 capi, di 50 e di 30;
- il calendario è il seguente: 1° settembre - 30 ottobre per la caccia alla tortora, fino al 31 gennaio per lo storno e il cormorano (per quest'ultima specie il prelievo può avvenire solo nelle zone delle valli e dei bacini destinati all'**allevamento del pesce**);
- per eventuali esemplari muniti di anello identificativo è prevista la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

## LEGGE REGIONALE 28 Luglio 2006, n. 12

### Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico

Con la legge in esame si è inteso colmare un vuoto legislativo che si è andato a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.285 del 2005, con cui sono state riconosciute illegittime numerose disposizioni del decreto legislativo 28 del 2004 del Governo, diretto a riordinare la disciplina in materia di attività cinematografica, nell'ambito della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dalla legge 337 del 2002.

Ancora, la presente legge intende integrare le forme per l'apertura dei cinema con la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, sul commercio e le attività produttive, e in secondo luogo intende applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'allocatione delle funzioni amministrative, stante che le misure di sostegno economico all'esercizio dell'attività cinematografica rimangono disciplinate dallo Stato, seppure d'intesa con le Regioni.

La L. R. n. 12 del 2006, dunque, disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche, ispirandosi a tre principi generali:

- centralità dello spettatore, affinché esso possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

- pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

L'art. 2 reca una serie di definizioni legali, rilevanti per la disciplina del settore: sala cinematografica; cinema-teatro; multisala; arena; cinecircolo; esercizio cinematografico di interesse sovracomunale.

L'art. 3 definisce invece gli indirizzi generali che la Regione persegue nell'insediamento delle attività cinematografiche, ovvero:

- favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini;
- favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana e la riqualificazione di aree dismesse;
- salvaguardare i centri storici;
- programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica;
- favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
- salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate.

Tali obiettivi sono perseguiti concretamente tramite l'atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche, approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale. In tale provvedimento, l'Assemblea:

- individua gli ambiti territoriali sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza;
- definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi

cinematografici di interesse sovracomunale;

- detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione nel settore cinematografico con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
- individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

Sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione, le Province definiscono (nell'ambito del PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale) le scelte di pianificazione per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, mentre i Comuni, mediante i loro strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici.

Nel disciplinare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività cinematografiche, la legge persegue la massima semplificazione possibile. L'art. 6 stabilisce infatti che la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento - rilasciata dal Comune territorialmente competente - che comprende anche il titolo edilizio. Essa decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data; tali termini possono essere prorogati per una sola volta.

Una volta conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.

Al fine di valorizzare gli esercizi cinematografici come strumento di promozione della qualità sociale del territorio, la legge stabilisce che i Comuni:

- debbono favorire la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici;
- possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni, fondazioni o altri soggetti privati dotati di competenza nell'esercizio cinematografico, definendo misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

L'art. 8 attribuisce poi alla Regione il monitoraggio sull'andamento del settore, tramite la realizzazione di un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche e la redazione di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

Per la prima attuazione della legge, infine, l'art. 10 stabilisce che, per verificare l'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia deve convocare una conferenza dei servizi, cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati.



## LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

### Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

La L.R. n. 15 del 2006 intende assicurare la conservazione della **fauna minore**, definita come l'insieme di "tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi" (secondo comma dell'art. 1).

**L'oggetto della tutela** assicurata dalla legge è però più ristretto, estendendosi "alle specie particolarmente protette" e a "tutte le specie di anfibi, rettili e chiroteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo", nonché ai loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento. Nel dettaglio, le "specie particolarmente protette", individuate dal secondo comma dell'art. 2, comprendono:

- a) le specie tutelate dalla Direttiva CEE n. 43 del 1992 (c.d. Direttiva "Habitat");
- b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, istituito dalla stessa legge; l'art. 6 attribuisce infatti alla Giunta il compito di approvare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Elenco delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore che direttive comunitarie o norme nazionali indichino come rare o minacciate.

**Per le specie oggetto di tutela**, l'art. 3 istituisce il divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona.

**Per tutte le specie appartenenti alla fauna minore** la legge stabilisce che le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione, debbono:

- a) individuare e adottare misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico;
- b) promuovere una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

Norme specifiche sono dettate per le **chioccioline** (Molluschi Elicidi di

interesse alimentare) e per le **rane**. Delle prime infatti è consentita la raccolta soltanto per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi. Sia per le chioccioline che per le rane è vietata la raccolta nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette; è consentito poi soltanto il commercio degli esemplari provenienti da allevamento (e non di quelli raccolti in natura), con la prescrizione che la vendita deve essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal produttore.

L'art. 4 introduce alcune **deroghe** alle tutele previste dalla legge, stabilendo che ne sono escluse:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette per le finalità che si indicheranno infra.

Per quanto riguarda le specie oggetto di tutela, il secondo comma stabilisce che in caso di autorizzazione all'allevamento ad uso commerciale, "l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto

dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività".

Alle Province o agli Enti di gestione delle aree protette, è poi riconosciuto il potere di autorizzare, dietro richiesta motivata e circostanziata, il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, ripopolamento, reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette.

Per il **monitoraggio** sulla tutela della fauna minore l'art. 5 predispone un apposito sistema integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, riconosciute ai sensi della legislazione regionale.

In caso di violazione dei divieti posti dalla legge sono previste **sanzioni amministrative** di importo variabile a seconda dei casi, compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 250 Euro.

## **LEGGE REGIONALE 31 Luglio 2006, n. 16**

### **Valorizzazione del turismo naturalista**

La legge in oggetto intende valorizzare la pratica del turismo naturalista, intendendo il naturalismo quale insieme delle pratiche di vita sana e all'aria aperta finalizzate all'equilibrio della salute fisica e mentale e all'armonia della persona, attraverso il contatto diretto con la natura.

A tal fine si consente alle autorità comunali di destinare e adibire aree naturali, di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica naturalista,

evitando promiscuità con spazi frequentati da cittadini che non la praticano. La gestione di tali aree può essere concessa anche ai privati.

Circa l'individuazione delle aree, possono essere destinate al turismo naturalista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali del demanio.

Si prevede però che anche i privati possano aprire strutture, quali campeggi, piscine, alberghi o saune, che tengano conto delle esigenze dei naturalisti.

La legge prevede infine che tutte le aree destinate al turismo naturalista vengano adeguatamente delimitate e siano segnalate nella maniera più opportuna, al fine di evitare promiscuità con chi pratica un turismo differente.

**LEGGE REGIONALE 2 Ottobre 2006, n. 17****Modifica della legge regionale 12 Dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L. R. 14 aprile 1995, n. 37"**

La legge n. 17 del 2006, modificando la vigente legge regionale n. 43 del 1997, interviene nel settore del credito agricolo con l'obiettivo di garantire una migliore operatività ed un allargamento delle possibilità di intervento degli organismi di garanzia, e ciò in un delicato contesto di mercato in cui risulta progressivamente cresciuta la domanda delle aziende di ottenere finanziamenti e sovvenzioni da parte della Regione e degli agri-fidi.

La legge n. 43 del 1997, infatti, nel testo originario, sosteneva l'attività delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nel settore, erogando contributi regionali per la "formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario" (art. 1).

La L.R. n. 17 del 2006 modifica invece tale disposizione, inserendo tra le finalità dell'intervento regionale anche i processi di aggregazione e fusione fra gli organismi di garanzia, così da favorirne l'ampliamento dimensionale e l'aumento della rappresentatività.

Entrando nel dettaglio, il testo del primo comma dell'art. 3 della L.R. n. 43 del 1997 stabiliva che il contributo finanziario fosse concesso in misura

proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi. Il nuovo testo introdotto dalla L.R. n. 17 del 2006 prevede invece che sia la Giunta regionale a definire i criteri per l'erogazione dei contributi, sulla base del valore del patrimonio di garanzia dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere.

La L.R. n. 17 introduce poi altre innovazioni nel testo del previgente art. 3:

- il nuovo secondo comma specifica che l'importo del contributo regionale, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori;
- il nuovo terzo comma, in coerenza con quanto disposto dal novellato art. 1, attribuisce alla Giunta il compito di individuare specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi;
- il nuovo quarto comma eleva dal 30% al 70% la misura massima del contributo regionale per le attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria svolte dai consorzi a favore delle imprese associate;

Il nuovo quinto comma menziona infine la nuova figura del credito a "lungo termine," tipologia che si rende necessaria per consentire alle aziende agricole di ammortizzare in tempi adeguati gli investimenti effettuati.

## LEGGE REGIONALE 20 Dicembre 2006, n. 19

### Disposizioni in materia tributaria

Ricorrendo ad una facoltà prevista dal D.Lgs. 446/97 e in virtù dello sblocco con l'ultima finanziaria del potere impositivo regionale, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con la presente legge a variare l'aliquota IRAP e quella dell'Addizionale regionale all'IRPEF.

Per quanto riguarda la prima imposta la variazione al 5,25% vale a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed è applicata al valore della produzione netta in determinati settori di attività economiche; nello specifico in base alla classificazione ATECOFIN:

- fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combustibili nucleari;
- produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;

- poste e telecomunicazioni;
- intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione);
- assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
- attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, l'aumento si applica, nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote, nel seguente modo:

- 1,1 per cento per redditi non superiori ai 15.000 euro;
- 1,2 per cento per redditi compresi tra 15.001 e 20.000 euro;
- 1,3 per cento per redditi tra 20.001 e 25.000 euro;
- 1,4 per cento per redditi superiori a 25.000.

La legge dispone, poi, che non si ricorre alla via contenziosa se l'ammontare dovuto per i tributi regionali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non supera l'importo di 16,53 euro.

**GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE DECISIONI PUBBLICHE  
NELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**



## INTRODUZIONE

Con il termine “strumenti di partecipazione popolare” si intende fare riferimento a qualunque istituto giuridico che consenta agli elettori di partecipare direttamente al processo decisionale pubblico, tramite meccanismi diversi da quelli della rappresentanza politica.

I tre istituti di democrazia diretta tradizionali, referendum, petizione e iniziativa legislativa popolare, hanno trovato accoglimento anche nello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che ne ha fissato una disciplina puntuale; in attuazione dell’art. 123 Cost., infatti, “ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali”.

Lo Statuto emiliano-romagnolo disciplina, però, anche meccanismi di partecipazione degli individui alla vita pubblica dell’Ente molto innovativi, in gran parte sconosciuti all’ordinamento costituzionale italiano; proprio per sottolineare la varietà degli istituti ideati dal legislatore statutario, si è deciso di ricorrere all’espressione “strumenti di partecipazione popolare”, in luogo della tradizionale “istituti di democrazia diretta”.

Nelle pagine che seguiranno sono illustrate le principali innovazioni apportate dal recente Statuto regionale agli strumenti di partecipazione popolare tradizionali, nonché le caratteristiche salienti degli strumenti introdotti ex-novo.

## 1. LE INNOVAZIONI AGLI STRUMENTI PREVIGENTI

Per quanto riguarda la disciplina degli istituti di democrazia diretta tradizionali, lo Statuto esordisce con le **petizioni** (art. 16). Rispetto all’art. 38 dello Statuto previgente, le innovazioni sono molto limitate; la più rilevante consiste nell’estensione del diritto di petizione a “chiunque” e non soltanto ai “cittadini”. La seconda innovazione consiste, invece, nell’obbligo per gli organi regionali di comunicare la risposta scritta fornita al soggetto che ha presentato la petizione, anche all’Assemblea legislativa.

L’iniziativa legislativa popolare si sostanzia nella facoltà di presentare un progetto di legge redatto in articoli al Presidente dell’Assemblea legislativa. In ordine a tale istituto, l’art. 18 dello Statuto reca diverse innovazioni rispetto al previgente art. 33. Innanzitutto, richiede che, nel caso in cui l’iniziativa provenga da uno o più Consigli comunali, essi rappresentino – singolarmente o complessivamente considerati – una popolazione di almeno *cinquantamila* abitanti, mentre la norma precedente richiedeva che essi rappresentassero una popolazione di *cinquemila* abitanti. Il terzo comma introduce poi, *ex-novo*, il sindacato sull’ammissibilità della richiesta popolare e sulla verifica del *quorum*, affidandolo alla competenza della Consulta di garanzia statutaria.

La terza innovazione, infine, riguarda la facoltà, per gli stessi soggetti legittimati a presentare un progetto di legge, di sottoporre all’Assemblea anche una “*questione di rilevante interesse*”.

Le innovazioni agli **istituti referendari** risultano invece molto più numerose rispetto a quelle apportate all’iniziativa legislativa popolare.



Per quanto concerne il **referendum abrogativo**, nulla è stato innovato rispetto ai soggetti che possono formulare la relativa richiesta (quarantamila elettori della Regione, dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione, due Consigli provinciali). L'art. 20 del nuovo Statuto ha, invece, notevolmente ampliato il novero degli atti esclusi, che oggi risultano essere: a) lo Statuto; b) i regolamenti interni degli organi regionali; c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; d) le leggi tributarie e di bilancio; e) le leggi elettorali; f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

Il terzo comma dell'art. 20, al fine di evitare qualsiasi dubbio in merito al coordinamento del vuoto normativo eventualmente conseguente al voto popolare, precisa, molto opportunamente, che le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

Il quarto comma introduce una norma molto originale, dedicata alla c.d. "abrogazione sufficiente" della normativa oggetto del quesito. Si tratta di un nodo problematico particolarmente spinoso, che ha dato luogo ad un forte dibattito dottrinale. Il punto controverso è il seguente: durante l'iter referendario il Parlamento conserva inalterata la possibilità di abrogare o modificare le norme delle quali è stata richiesta l'abrogazione; pertanto, se la legge non predisponesse adeguati meccanismi di salvaguardia, l'organo legislativo potrebbe porre nel nulla qualunque iniziativa popolare tramite semplici modifiche formali o di dettaglio. A livello statale la questione ha

trovato soluzione grazie alla sent. n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative"*. La soluzione è stata più apparente che reale, poiché la Corte ha rimesso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione il delicato compito di stabilire caso per caso quando l'abrogazione delle norme assuma carattere "sufficiente", ovvero quando possano dirsi modificati (a seconda dei casi) *"i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente"* oppure *"i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti"*. Qualora l'innovazione legislativa sopravvenuta risulti "sufficiente", l'Ufficio Centrale dichiara esaurita la procedura referendaria; qualora invece la nuova norma non abbia i contenuti richiesti dalla sent. n. 68 del 1978, è onere dell'Ufficio centrale riformulare il quesito, trasferendolo sulle norme sopravvenute. Secondo alcuni autori, l'Ufficio della Cassazione nel corso degli anni avrebbe dimostrato un atteggiamento largamente assolutorio nei confronti dell'organo legislativo, sanzionando soltanto i casi più gravi di abrogazione "fraudolenta".

Il comma 4 dell'art. 20 dello Statuto opta per una disciplina molto più garantista delle istanze referendarie. Consapevole delle molteplici implicazioni che la c.d. "abrogazione sufficiente" comporta in merito al riparto di competenze fra istituti di democrazia diretta e meccanismi di rappresentanza assembleare, il legislatore statutario ha stabilito che "dopo la presentazione

della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari". La disposizione prefigura quindi un giudizio che ha ad oggetto non solo il confronto fra testi normativi, ma anche l'esame delle finalità perseguite dall'iniziativa; la Consulta dovrà prendere in considerazione, oltre alle disposizioni oggetto del quesito e a quelle sopravvenute, anche la normativa di risulta conseguente all'eventuale abrogazione referendaria, per verificare se essa corrisponda all'assetto normativo introdotto successivamente all'avvio dell'iter referendario. Tale sindacato risulterà particolarmente complesso in caso di referendum c.d. "manipolativi", ovvero iniziative referendarie che mirano, tramite la tecnica del ritaglio normativo, non tanto ad abrogare disposizioni già esistenti, quanto ad introdurre norme nuove. In questi casi, al fine di stabilire se la legislazione sopravvenuta modifichi la disciplina preesistente "in conformità alla richiesta" e "risponda appieno al quesito referendario", la Consulta dovrà necessariamente avvalersi anche dell'ausilio interpretativo fornito dal gruppo dei promotori-sottoscrittori.

Il sesto comma dell'art. 20 dello Statuto assegna alla Consulta di garanzia statutaria anche il delicato compito di valutare l'ammissibilità delle iniziative referendarie, valutazione assegnata dalla legge ordinaria alla Corte costituzionale. Anche in questo caso il legislatore statutario si è dimostrato consapevole dell'evoluzione subita dall'istituto nell'ambito dell'ordinamento statale, introducendo un riferimento espresso ai criteri di "omogeneità" e

"univocità" del quesito. I due criteri non hanno alcuna copertura normativa, rinvenendo la loro disciplina soltanto nella giurisprudenza costituzionale.

Per quanto riguarda il criterio della "omogeneità", si ricorda che, già a partire dalla sent. n. 17 del 1978, la Corte costituzionale stabilì che i quesiti referendari dovessero essere forniti di "una matrice razionalmente unitaria", dichiarando inammissibili i quesiti contenenti una "pluralità di domande eterogenee". Qualora, infatti, il quesito abbia ad oggetto disposizioni insuscettibili di essere ridotte ad unità, rispetto alla cui abrogazione ogni singolo elettore potrebbe assumere posizioni diverse, richiedere un voto unico risulterebbe in contrasto con il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso. Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunità di abrogare certe norme, ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perché coinvolte nel medesimo quesito; sia che preferiscano orientarsi verso l'astensione, giacché l'inestricabile complessità delle questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere separatamente valutata) non consente loro di esprimersi, né in modo affermativo, né in modo negativo; sia che decidano di votare "no", in nome del prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengano ormai superate: appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano falsati alla radice, per l'unico motivo che referendum diversi - e per se stessi ammissibili - sono stati conglobati a forza entro un solo contesto.

Il criterio della "univocità" del quesito assume, invece, nella giurisprudenza costituzionale, contorni meno netti. In alcuni casi, infatti, la Corte usa l'espressione "omogeneità - univocità" come un'endiadi indissolubile, mentre in altri elabora un concetto di "univocità" distinto da quello di

“omogeneità”. In particolare, la “univocità” non alluderebbe all’esistenza di un’intima coerenza fra le norme oggetto della richiesta abrogativa, quanto alla coerenza tra norme incluse e norme escluse dal quesito. Sarebbero “non univoche”, e quindi inammissibili, le richieste che non coinvolgono disposizioni che appartengono allo stesso contesto normativo di quelle oggetto del quesito e che esprimono il medesimo principio ispiratore (è questa la posizione assunta dalla Corte costituzionale per la prima volta in modo esplicito nella sent. n. 29 del 1981).

L’istituto del **referendum consultivo** trova, invece, nell’art. 21 dello Statuto una disciplina completamente rinnovata.

La prima riforma riguarda l’esercizio dell’iniziativa; essa può essere esercitata da: a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione; b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione; c) quattro Consigli provinciali.

La seconda innovazione attiene all’oggetto della consultazione popolare, che può riguardare “leggi o materie” di competenza regionale, con

gli stessi limiti stabiliti dall’art. 20 per i referendum abrogativi. Sono escluse dall’ambito dei referendum consultivi anche leggi o provvedimenti che siano stati sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti; anche su tale tipo di iniziativa, poi, la Consulta è chiamata a svolgere un giudizio di ammissibilità secondo i criteri di “omogeneità” ed “univocità”.

Un cenno merita, infine, il **referendum confermativo statutario**, fase eventuale della procedura di formazione dello Statuto regionale prevista dalla stessa Costituzione. Il primo comma dell’art. 22 ne rimette la disciplina alla legge regionale, limitandosi ad un mero richiamo dell’art. 123 Cost. Il secondo comma dell’art. 22 precisa, però, che il quesito può avere due oggetti diversi: nel caso di approvazione dello Statuto, è coinvolto dalla procedura l’intero testo approvato dall’Assemblea con un unico voto; nel caso, invece, di modifiche allo Statuto vigente, relative a più argomenti, il voto non è unico, ma si articola per quesiti omogenei. In quest’ultima eventualità, spetta alla Consulta formulare i relativi quesiti, presumibilmente accorpando le disposizioni in ragione della loro comunanza tematica.

## 2. I NUOVI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI ALLE DECISIONI PUBBLICHE

Accanto alla disciplina degli istituti di democrazia diretta tradizionali, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna introduce alcuni nuovi strumenti di partecipazione popolare, non rintracciabili negli atti statutari di altre Regioni. Le disposizioni che qui rilevano sono gli artt. 14, 15, 17 e 19.

L'art. 14, nel fissare la regola secondo cui l'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, sancisce specificamente che "la Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:

- a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
- b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
- c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;
- d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
- e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.

La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo".

L'art. 15 riconosce e garantisce a tutti i residenti nel territorio regionale

(e quindi non soltanto ai "cittadini") i diritti di partecipazione disciplinati dallo Statuto, ed in particolare il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare.

La norma rappresenta una novità di grande rilievo, che trova eco in una lunga serie di iniziative di livello statale, nonché in significative prese di posizione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa. Non si deve dimenticare, inoltre, che il percorso di unificazione europea ha visto intaccati i fondamenti stessi della concezione tradizionale di stato moderno, con l'affermazione e la disciplina di una vera e propria cittadinanza dell'Unione Europea.

La Regione Emilia-Romagna aveva già dimostrato una particolare sensibilità al tema nella legge n. 5 del 2004, "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", il cui art. 8 prevede che "la Regione (...) favorisce la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale (...) con particolare riferimento a forme di presenza, nei Consigli degli Enti locali di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto agli immigrati". Sia l'art. 15 dello Statuto, sia la L. R. n. 5 del 2004 sono stati oggetto di impugnazione da parte del Governo, ma in entrambi i casi le questioni sono state rigettate dalla Corte costituzionale. Per quanto riguarda la norma statutaria, la sent. n. 379 del 2004 ha ritenuto che essa rientri fra le c.d. "norme-manifesto", prive di reale valore normativo<sup>1</sup> e quin-

<sup>1</sup> Il disconoscimento del carattere normativo delle norme di principio contenute negli Statuti ha costituito la presa di posizione più rilevante delle pronunce costituzionali sui nuovi Atti regionali. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, il Governo aveva impugnato anche gli artt. 17 e 19, anch'essi però giudicati dalla Corte come "enunciazioni di carattere non vincolante".

Anche la Regione Toscana ha inserito nel proprio Statuto una norma (art. 3, comma 6)

di insuscettibili di ledere i principi costituzionali; per quanto riguarda, invece, la legge regionale, la sent. n. 300 del 2005 ha dichiarato l'infondatezza di tutte le impugnative governative relative agli artt. 6 e 7, che disciplinavano la partecipazione degli stranieri extracomunitari all'attività politico-amministrativa della Regione e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

L'art. 15 dello Statuto prosegue disponendo che "la Regione riconosce e favorisce (...) forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione".

Risulta particolarmente innovativo il disposto del terzo comma, a norma del quale "qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso".

In questo modo, lo Statuto riconosce un ruolo fondamentale agli enti esponenziali di interessi collettivi, andando al di là della tradizionale salvaguardia dei diritti individuali. Si riconosce, cioè, che l'attività amministrativa svolta dall'ente regionale può incidere su posizioni giuridiche non coincidenti con le figure "classiche" del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo;

---

*che promuove l'estensione del diritto di voto agli stranieri, giudicata poi conforme alla Costituzione da parte della Consulta; cfr. sul punto Tommaso F. Gipponi, Stranieri extracomunitari e diritti politici. problemi costituzionali dell'estensione del diritto di voto in ambito locale, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).*

posizioni giuridiche che si estendono a valori ed interessi "nuovi", dei quali non si può individuare un solo titolare, perché essi appartengono ad un gruppo, o addirittura all'intera collettività. Questi "nuovi" diritti ottengono quindi un riconoscimento ed una tutela concreta, di tipo "procedimentale", al pari dei diritti soggettivi.

L'art. 17 disciplina, invece, in modo dettagliato l'istituto della "**Istruttoria pubblica**". Si tratta di una forma di contraddittorio aperto al pubblico che può precedere l'adozione di atti normativi o amministrativi di carattere generale ed al quale possono partecipare: i Consiglieri regionali, la Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

La "Istruttoria pubblica" viene indetta dall'Assemblea legislativa, anche su richiesta di un gruppo di "persone" (almeno 5.000); l'effetto principale che essa produce è l'obbligo di motivare il provvedimento finale con riferimento alle risultanze del dibattito pubblico.

L'art. 19, infine, impegna la Regione a rendere effettivo il diritto delle associazioni private a partecipare al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici generali, individuando a tal fine uno strumento operativo particolarmente efficace: **un albo generale di tutte le associazioni che richiedono di partecipare all'attività della Regione** e che perseguono finalità improntate a scopi di interesse generale.

La disposizione si presenta particolarmente ricca ed articolata, fissando regole molto puntuali che vanno ben al di là delle semplici affermazioni di principio prive di contenuti normativi (sul cui valore la Corte costituzionale ha avuto modo di soffermarsi più volte, in particolare nella sent. n. 379 del

2004, che si è pronunciata in merito all'impugnazione dello Statuto emiliano-romagnolo).

Per rendere concreto e proficuo il dialogo istituzioni-società civile, l'art. 19 stabilisce, infatti, che l'albo sia articolato per singole Commissioni assembleari e che l'Assemblea definisca i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo medesimo.

Il terzo comma sancisce che la stessa Assemblea legislativa definisca altresì un protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo, che dovrà diventare parte integrante del Regolamento assembleare. Tale protocollo determinerà modalità di funzionamento vincolanti per gli organi legislativi, senza però incidere in maniera indebita sul principio di libertà nella fissazione dell'ordine del giorno che informa l'attività degli organi politici; ciascuna Commissione, infatti, sulla base del protocollo di consultazione, potrà definire autonomamente le effettive modalità di informazione alle associazioni interessate, nonché le modalità di recepimento delle loro osservazioni e proposte (oltre che disporre l'eventuale convocazione di udienze conoscitive).

Con le disposizioni menzionate la Regione Emilia-Romagna dimostra un impegno concreto per realizzare l'effettivo coinvolgimento della popolazione regionale nella vita pubblica dell'Ente; impegno che la distingue nettamente dalla posizione assunta dagli Statuti delle altre Regioni, i quali quasi mai sono andati oltre le mere dichiarazioni di principio, rimettendo *in toto* alla legge regionale il compito di fissare procedure e modalità di consultazione dei singoli cittadini e dei gruppi sociali organizzati. La scelta operata dall'Emilia-Romagna è assolutamente condivisibile: con gli artt. 14,

15, 17 e 19, lo Statuto viene a porsi come argine concreto all'esercizio della potestà normativa ordinaria, orientandola non solo nella fissazione delle finalità e degli scopi da perseguire, ma imponendo contenuti precisi e quindi ineludibili.

In questo modo la definizione delle modalità di partecipazione popolare al governo della Regione è sottratta al libero gioco delle forze politiche, ed è coperta dalla garanzia che solo l'atto statutario (e non la legge ordinaria) può fornire. Lo Statuto assolve così pienamente alla sua funzione di atto normativo fondamentale della Regione Emilia-Romagna, sottraendo alla disponibilità della maggioranza elettorale principi e valori che non possono costituire materia di contesa politica, in quanto rappresentano "regole del gioco" cui le forze di governo e di opposizione devono attenersi.

Per rendere effettivamente operante il confine al libero gioco partitico che viene ad essere in tale modo tracciato, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, come si è visto, va oltre una mera dichiarazione di principio che potrebbe per sempre restare inattuata da parte della legge regionale, fissando invece regole operative molto concrete. È particolarmente apprezzabile, in questo quadro, che l'art. 19 riservi la determinazione delle effettive modalità di consultazione dei gruppi sociali organizzati non ad un atto legislativo, ma al regolamento assembleare: la fissazione di tale "riserva di regolamento", infatti, rafforza ulteriormente la cogenza dei principi statutari, attesa la particolare stabilità di cui sono dotate le norme regolamentari.

Questo complesso di disposizioni, in ultima analisi, riesce a conseguire un obiettivo primario, che la riforma del Titolo V ha imposto all'attenzione della vita istituzionale italiana: restituire ai Consigli regionali il ruolo di cata-

lizzatori delle istanze provenienti dalla collettività regionale, “recuperando” in parte quella centralità che è stata loro sottratta dall’elezione diretta del Presidente della Giunta.

La “trasparenza” dell’attività regionale e la partecipazione popolare che vengono tutelate dalle disposizioni esaminate consentiranno, quindi, all’Assemblea legislativa di assolvere pienamente alla funzione tipica degli organi parlamentari: farsi collettori delle istanze diffuse nella società, trasformandole in concreta azione politica. È proprio questo il ruolo fondamentale a cui gli organi elettivi non possono sottrarsi: “ascoltare” le voci della società civile, per fare fronte ai problemi concreti che in essa si agitano. Ma

affinché tale compito possa essere svolto nel modo migliore, è necessario che la consultazione delle associazioni e dei gruppi organizzati avvenga secondo regole e procedure certe e trasparenti: solo in questo modo si può garantire che tutte le “voci”, anche quelle degli organismi minoritari, trovino eco nell’attività dell’ente regionale, senza che a prevalere siano i gruppi più numerosi o quelli dotati di maggiore “visibilità” politica.

Proprio per il raggiungimento di tale imprescindibile finalità, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna predispone un apparato di strumenti di consultazione popolare così vasto ed articolato, da renderlo uno dei più “avanzati” fra i nuovi statuti regionali.

**MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2003  
"DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE  
E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA"**





Il monitoraggio che si propone si inserisce all'interno dell' "Osservatorio sulle politiche amministrative della Regione" creato nel 2004, e i cui risultati sono stati resi noti nei precedenti rapporti sulla legislazione.

L'indagine di quest'anno, approfittando di un approfondimento effettuato da una Commissione assembleare, è focalizzato sull'attuazione in via amministrativa di una specifica legge regionale.

La tabella che segue, infatti, illustra i risultati dell'attività di monitoraggio che la Commissione Assembleare I, "Bilancio Affari generali ed Istituzionali", ha compiuto sull'attuazione in via amministrativa della legge regionale n. 24 del 2003 in tema di polizia amministrativa locale.

Tale monitoraggio è stato realizzato mediante la costituzione, presso la Commissione stessa, di un "osservatorio" delle delibere della Giunta regionale che sono state adottate a seguito dei rinvii a successivi atti della Giunta o della Regione, operati dalla stessa L.R. n.24/2003.

In particolare, la tabella sottostante pone in parallelo il testo normativo con i relativi provvedimenti di attuazione, fornendo una descrizione sintetica dei contenuti principali e rinviando alla consultazione integrale delle delibere stesse attraverso i link.

Con riferimento alla materia cui si riferisce la legge di cui sopra, si segnala, inoltre, che la Regione, con legge n. 48 del 1996, partecipa al Forum europeo per la sicurezza urbana, e che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province italiane e l'Associazione dei Comuni italiani, nel giugno 2003 hanno concordato una proposta di legge nazionale dal titolo: "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realiz-

zazione di politiche integrate per la sicurezza".

Alla proposta ha dato il suo formale consenso il Forum italiano per la Sicurezza Urbana.

Nella scorsa legislatura questa proposta è stata formalmente presentata al Governo in sede di Conferenza unificata, ed è approdata in Parlamento, nel 2004, per iniziativa dei Consigli regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche, che l'hanno adottata come disegno di legge di iniziativa regionale, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione (deliberazione legislativa n. 530 del 26 novembre 2003).

I punti essenziali del progetto di legge sono stati poi recepiti da un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Incostante, Marone, La Forgia, Amici, Giovannelli e Lumia (C. n. 883 presentato il 23 maggio 2006) e simultaneamente lo stesso testo è stato presentato in Senato dai senatori Barbolini, Mercatali e Vitali (S. n. 356 presentato il 16 maggio 2006).

Circa il contenuto essenziale della legge in esame, si ricorda, brevemente, che, in seguito alla riforma della Carta costituzionale, avvenuta nel 2001, alle Regioni spetta la competenza esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, mentre allo Stato viene lasciato il compito di disciplinare, da una parte, le forme di coordinamento, dall'altra, le funzioni che attengono all'ordinamento giudiziario e all'ordine pubblico.

In questo rinnovato contesto si colloca la presente legge regionale che disciplina congiuntamente il tema della sicurezza e il complessivo ordinamento della polizia locale.

In particolare, i Comuni e la Regione possono stipulare delle intese e degli accordi con lo Stato e le autorità provinciali di pubblica sicurezza,

al fine di promuovere il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

Viene istituita la “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati,” il cui scopo precipuo è quello di offrire sostegno alle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze dell’ordine nazionali e locali, che hanno subito la morte o danni gravissimi alla persona.

La legge, inoltre, regola le attività di sorveglianza svolte dalle associazioni di volontariato, dai referenti per la sicurezza e dagli istituti di vigilanza privata, ponendo limiti e divieti.

Si segnalano anche le novità riguardanti la disciplina della polizia locale, la cui organizzazione a “rete”, articolata in polizie municipali e provinciali, si situa in una dimensione regionale senza per questo istituire la c.d.

“polizia regionale”. Infatti, il ruolo della Regione, all’interno del sistema delle polizie locali, consiste principalmente in una attività di coordinamento e di sostegno, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di supporto (come la scuola regionale di polizia locale, il numero telefonico unico e il sistema di radiocomunicazione).

Il provvedimento punta anche al rafforzamento delle polizie locali, soprattutto municipali e intercomunali, mediante una riorganizzazione strutturale ed un’adeguata dotazione organica, tale da consentire la continuità del servizio.

Infine, si segnala un altro aspetto su cui si fonda il sistema regionale di polizia locale, che concerne la corresponsabilità nella gestione del sistema stesso tra Giunta regionale ed Enti locali, attraverso la Conferenza Regione-Autonomie locali.

## Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza

<p>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 <b>DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p><b>CAPO I</b> <b>Principi generali</b></p> <p><b>Art. 1</b> <b>Oggetto</b></p> <p>1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.</p> <p>2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.</p> <p>3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.</p>	
<p><b>Art. 2</b> <b>Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>2. Gli interventi regionali privilegiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le azioni integrate, di natura preventiva;</li> <li>b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;</li> <li>c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.</li> </ul> <p>3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;</li> <li>b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);</li> <li>c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali);</li> <li>d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;</li> <li>e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);</li> <li>f) di sicurezza ambientale;</li> </ul>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);</p> <p>h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.</p> <p>4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.</p>	
<p align="center"><b>CAPO II PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p> <p align="center"><b>Art. 3</b></p> <p align="center"><b><i>Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa</i></b></p> <p>1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:</p> <p>a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;</p> <p>b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;</p> <p>c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.</p>	<p>Art. 3, comma 1, lettera a):</p> <p><b>Intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e la Presidenza della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo dell'accordo in materia di sicurezza urbana tra Ministero dell'Interno e Giunta della Regione Emilia-Romagna del 02.05.01.</b> (giugno 2004)</p> <p>Con tale intesa vengono ulteriormente sviluppate ed estese ad altre parti del territorio, le attività oggetto del precedente accordo del 2001, che si descrive qui di seguito:</p> <p><b>Accordo in materia di sicurezza urbana tra il Ministero dell'Interno e la Giunta dell'Emilia-Romagna del 02.05.2001</b></p> <p>Con tale accordo il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia-Romagna individuano dei progetti che si impegnano a realizzare nei limiti delle proprie attribuzioni, con la compartecipazione anche degli Enti locali interessati.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:</p> <p>a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;</p> <p>b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;</p> <p>c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;</p> <p>d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;</p> <p>e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;</p> <p>f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.</p> <p>3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti delle Province. Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sperimentazione di un sistema di rilevazione dei fenomeni di criminalità e disordine urbano e diffuso che si verificano in Emilia-Romagna. Anche attraverso una rappresentazione su cartografia digitalizzata. Per la realizzazione di tale sistema viene costituito un Laboratorio informatico in cui confluiscono le informazioni sulla delittuosità in alcune province.</li> <li>• Diffusione di nuove tecnologie per la realizzazione di una maggiore integrazione tra le Sale operative delle Forze di Polizia e quelle dei Corpi di Polizia Municipale al fine di migliorare l'impiego delle risorse sul territorio.</li> <li>• Sviluppo di iniziative in tema di formazione congiunta del personale delle Forze di polizia, dei Corpi di Polizia Municipale e di altri operatori della sicurezza.</li> </ul> <p><b>Il progetto RIL.FE.DE.UR</b> (rilevazione fenomeni di degrado urbano), promosso dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Ministero per l'innovazione tecnologica attraverso il bando nazionale per l'e-gov, si caratterizza per un miglioramento di quanto già avviato nell'ambito dell'accordo con il Ministero.</p> <p>Obiettivo prioritario del progetto è quello di costruire un Sistema Informativo (S.I.) che dia la possibilità alla Polizia municipale di gestire le informazioni relative al disordine urbano provenienti da tre diverse fonti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. telefonate dei cittadini</li> <li>2. segnalazione dei cittadini via e-mail o tramite Web</li> <li>3. rilevazione dei "vigili di quartiere" con PC palmare</li> </ol> <p>Il sistema Ril.Fe.De.Ur non solo tende a migliorare la comunicazione tra i cittadini e la Polizia Municipale, ma anche tra quest'ultima e le Polizie Nazionali, delineando meglio, in sede locale, la dimensione e la localizzazione dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano.</p>

Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24  
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE  
E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

**Art. 4**  
**Politiche e interventi regionali**

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

**Art. 4, comma 1, lettera a):**

**Accordo di programma sperimentale tra la Regione e l'Associazione dei comuni della Bassa Reggiana per lo sviluppo del Corpo intercomunale unico di polizia municipale**

(deliberazione 304/2005)

Con tale accordo di programma sperimentale, l'associazione dei comuni della bassa reggiana si impegna ad adeguare il corpo intercomunale unico agli standard qualitativi e funzionali definiti dalla Regione con la direttiva n. 1179/2004. Inoltre comporta l'adeguamento delle strutture, delle attrezzature e l'adesione ed implementazione al sistema di radiocomunicazione digitale regionale. L'intesa scade il 31 dicembre 2007.

**Accordo di programma per azioni di miglioramento della sicurezza nel comune di Sassuolo (Mo)**

Le finalità dell'accordo di programma tra il Comune di Sassuolo, comune capofila per la gestione unificata del corpo intercomunale di polizia municipale "Comuni modenesi distretto ceramico", e la Regione Emilia-Romagna sono costituite dal:

- potenziamento delle attività di sorveglianza ordinaria del territorio;
- realizzazione di azioni di riqualificazione urbanistica;
- sviluppo di un sistema integrato di sicurezza.

Gli interventi relativi al primo punto nello specifico riguardano: la creazione di una moderna centrale operativa collegata alla Rete radiomobile regionale e dotata di un sistema di radiolocalizzazione; il potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune; l'istituzione di un posto di fotosegnalamento; l'implementazione del Corpo intercomunale di polizia municipale.



<p>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</p>
	<p>Nel 2007, al fine di costituire corpi intercomunali di polizia locale, sono stati sottoscritti altri quattro accordi di programma tra la Regione e l'Associazione intercomunale Cinque Castelli, l'Associazione intercomunale Reno-Galliera, la Comunità montana Valle del Marecchia e l'Unione Terre Verdiane.</p> <p>In tali accordi è previsto che, nell'arco di tre anni, si provveda ad adeguare le strutture dei rispettivi Corpi intercomunali di polizia municipale agli standard regionali mediante l'aumento del personale, la dotazione di una idonea centrale operativa e l'erogazione del servizio per un numero di ore che va dalle 11,30 per l'Associazione intercomunale Cinque Castelli e la Comunità montana Valle del Marecchia alle 17 per l'Associazione intercomunale Reno-Galliera e l'Unione Terre Verdiane.</p> <p>Inoltre, sono stati avviati contatti al fine di giungere alla sottoscrizione di ulteriori accordi di programma con: l'Associazione intercomunale Terre d'Acqua, l'Associazione intercomunale Terre di Pianura, l'Associazione intercomunale Alto Ferrarese, l'Associazione intercomunale Basso Ferrarese, la Comunità Montana Appennino Cesenate, la Comunità Montana del Frignano, Comuni di Lugo, Sant'Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e il Comune di Cento.</p> <p><b>Art. 4, comma 1, lettera b):</b></p> <p>Tra le varie attività svolte dalla Regione, si segnala la pubblicazione della collana "Quaderni di Città sicure", che comprende i Rapporti annuali sulla sicurezza e numerose ricerche su temi specifici legati ai problemi della sicurezza e la realizzazione di altre iniziative editoriali in collaborazione con diversi soggetti.</p> <p>Tutto il materiale è disponibile sul sito all'indirizzo: <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni.htm">http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni.htm</a></p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p align="center"><b>Art. 5 Interventi di rilievo locale</b></p> <p>1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.</p> <p>2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.</p>	<p><b>Art. 5, commi 1 e 2:</b></p> <p>Si tratta di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti puntuali, promossi dalle amministrazioni locali, volti al miglioramento di specifici problemi di sicurezza.</p> <p>I bandi per la presentazione dei progetti hanno cadenza annuale.</p> <p>Con la <u>deliberazione n. 436 del 2006</u> sono state determinate le priorità, i criteri e le modalità per l'anno 2006, per la concessione dei contributi previsti da tale articolo.</p> <p>Mentre la <u>delibera n. 1329 del 2006</u> ha stabilito la concessione dei contributi in attuazione della deliberazione 436/06.</p> <p>Sul sito sono altresì rinvenibili i contributi erogati negli anni precedenti. <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali.htm">http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali.htm</a></p> <p>Attualmente sono stati finanziati 350 progetti in 7 anni.</p>
<p align="center"><b>Art. 6 Interventi di rilievo regionale</b></p> <p>1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti</p>	<p><b>Art. 6, comma 1</b> v. art. 4, comma 1, lettera a)</p> <p>Si segnala inoltre il <b>protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena</b> sulla partecipazione finanziaria alla ristrutturazione e adeguamento della sede della Scuola regionale specializzata di polizia locale (<u>deliberazione 1648 del 2004</u>)</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.</p>	<p><b>Art. 6, comma 3</b></p> <p>La realizzazione di tali progetti viene definita con un accordo di programma tra amministrazione locale e Regione. Attualmente, a seguito del primo bando, risalente al 2000, sono in corso di realizzazione 13 progetti pilota. I bandi per i progetti pilota non hanno una cadenza prefissata.</p>
<p align="center"><b>Art. 7</b> <b>Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"</b></p> <p>1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".</p>	<p><b>Art. 7, comma 1:</b></p> <p>Costituita il 12 ottobre 2004 da tutti i Comuni capoluogo e tutte le Province, insieme alla Regione.</p> <p>La Fondazione offre sostegno alle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine nazionali e locali, che hanno subito la morte o danni gravissimi alla persona.</p> <p><a href="http://www.fondazionevittimereati.it/">http://www.fondazionevittimereati.it/</a></p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:</p> <p>a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;</p> <p>b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.</p> <p>3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.</p> <p>4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.</p> <p>6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.</p> <p>8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.</p> <p>9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.</p>	
<p align="center"><b>Art. 8</b> <b>Utilizzazione del volontariato</b></p> <p>1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.</p> <p>2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:</p> <p>a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;</p>	<p><b>Art. 8, comma 4:</b> <b>Direttiva sull'utilizzazione del volontariato</b> <i>(deliberazione 279 del 2005)</i></p> <p>In base a tale direttiva si ribadisce che lo spirito della presenza del volontario deve essere improntato ad una figura amica e rassicurante.</p> <p>La direttiva esclude il potere di accertamento, compresi quello dell'identità personale, e delle contestazioni di violazioni previste da disposizioni di legge o regolamento. Il provvedimento sottolinea l'importanza di una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate alle polizie locali.</p> <p>Le amministrazioni locali individuano la struttura responsabile di: individuare nominativamente i volontari; verificare le condizioni soggettive ex art. 8; formare i volontari; verificare la copertura assicurativa.</p> <p>Tale struttura inoltre tiene un registro nominativo dei volontari.</p> <p>I volontari hanno una copertura assicurativa i cui massimali sono disposti dalla direttiva.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;</p> <p>c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;</p> <p>d) siano adeguatamente assicurati.</p> <p>3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali</p> <p>4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.</p>	<p>Le amministrazioni locali devono garantire la formazione dei volontari.</p> <p>La struttura di polizia locale di riferimento definisce uno strumento di verifica delle attività. Infine l'amministrazione locale dovrà provvedere a dotare i volontari di un tesserino di riconoscimento.</p>
<p align="center"><b>Art. 9 Referenti per la sicurezza</b></p> <p>1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente.</p> <p>2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.</p> <p>3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;</p> <p>b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.</p> <p>4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.</p> <p>5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.</p>	
<p align="center"><b>Art. 10</b> <b><i>Istituti di vigilanza privata</i></b></p> <p>1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24</b>  <b>DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>  <b>E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;</p> <p>b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.</p> <p>2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.</p>	
<p align="center"><b>CAPO III</b>  <b>POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b></p> <p align="center"><b>Art. 11</b>  <b><i>Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale</i></b></p> <p>1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.</p> <p>2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.</p> <p>3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.</p>	



<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.</p> <p>5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.</p>	
<p align="center"><b>Art. 12 Funzioni della Regione</b></p> <p>1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale</p> <p>2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:</p> <p>a) sistema informativo della polizia locale;</p> <p>b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;</p> <p>d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.</p>	<p><b>Art. 12, comma 1:</b></p> <p>Si segnala la Rete radiomobile regionale (R3).</p> <p>Con la <u>deliberazione 317 del 2003</u> "Realizzazione della rete radiomobile regionale a standard digitale", la Giunta indice un appalto concorso per la progettazione, fornitura e messa in opera di una infrastruttura di rete radiomobile digitale ad uso privato (pmr) per il territorio della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Successivamente con la <u>deliberazione 2673 del 2003</u> è stata costituita la struttura di governo del progetto di "rete radiomobile regionale" articolata in: comitato strategico; comitato qualità e gruppo utenti.</p> <p><b>Art. 12, comma 2, lettera b):</b></p> <p><b>Direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione iniziale degli operatori di polizia locale</b> (<u>deliberazione 278 del 2005</u>)</p> <p>In tale direttiva sono stabiliti i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso. Vengono indicati i titoli di studio, i requisiti fisico/funzionali e psico/attitudinali necessari per accedere alle varie figure professionali. Inoltre viene disciplinata la formazione iniziale attraverso l'indicazione dei destinatari e dei contenuti e delle modalità del percorso formativo.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.</p> <p>4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.</p>	<p><b>Art. 12, comma 2, lettera d):</b> La modulistica è allo studio del gruppo di consulenza giuridico amministrativa del comitato tecnico regionale di polizia locale di cui all'art. 13.</p> <p><b>Art. 12, comma 4:</b> Allo stato attuale si è in attesa di un atto nazionale che individui il numero unico.</p>
<p align="center"><b>Art. 13 Comitato tecnico di polizia locale</b></p> <p>1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.</p> <p>2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.</p> <p>3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;</li> <li>b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;</li> <li>c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;</li> <li>d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.</li> </ul>	<p><b>Art. 13, comma 1:</b> Con deliberazione 274 del 2004 si era provveduto alla individuazione dei componenti e, a seguito del rinnovo dell'Assemblea legislativa, con la <u>deliberazione n. 1895 del 2005</u> è stata ridefinita la composizione nominativa del comitato.</p> <p>La determinazione n. 5023 del 2006 concerne invece la costituzione del gruppo di consulenza giuridico amministrativa del comitato tecnico regionale di polizia locale.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.</p> <p>5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.</p>	
<p align="center"><b>Art. 14</b> <b>Corpo di polizia locale</b></p> <p>1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.</p> <p>2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);</li> <li>b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;</li> <li>c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;</li> <li>d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;</li> <li>e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;</li> </ul>	<p><b>Art. 14, comma 7:</b></p> <p><b>Direttiva sulla definizione degli standard essenziali e degli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale</b></p> <p><u>(deliberazione n. 1179 del 2004)</u></p> <p>In relazione al corpo di polizia municipale anche a carattere intercomunale, e a quello di polizia provinciale, stabilisce le dimensioni delle dotazioni organiche dei corpi. Per quanto concerne la dotazione organica minima stabilisce un numero minimo di operatori pari a trenta, ma individua i casi di deroga.</p> <p>Inoltre dispone l'orario minimo di servizio.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;</p> <p>g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.</p> <p>3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;</p> <p>b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;</p> <p>c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza.</p> <p>4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.</p> <p>5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:</p> <p>a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;</p> <p>b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;</p> <p>c) gestiscono una centrale radio operativa;</p> <p>d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.</p> <p>6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata sovramunicipale ai sensi dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma 1.</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;</li> <li>b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;</li> <li>c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.</li> </ul> <p>7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p align="center"><b>Art. 15 Contributi regionali</b></p> <p>1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:</p> <p>a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;</p> <p>b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.</p> <p>2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).</p> <p>3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.</p>	<p><b>Art. 15, commi 1 e 2:</b></p> <p>Si tratta di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti puntuali volti al miglioramento di specifici problemi di sicurezza. I bandi per la presentazione dei progetti hanno cadenza annuale. Il 2002 è stato il primo anno di contribuzione verso questi soggetti. Attualmente le ultime delibere sono:</p> <p>- <u>delibera 2266 del 2005</u> (art. 15 comma 2 e art. 15 comma 1, lett. a)</p> <p>La delibera individua i soggetti sottoscrittori degli accordi, gli obiettivi, i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione delle richieste per l'avvio della procedura, l'istruttoria e valutazione dei progetti, i criteri di priorità, l'approvazione degli accordi e quantificazione dei contributi, la decorrenza e il termine delle attività di progetto, la revoca e/o recesso, la liquidazione ed erogazione dei contributi, la rendicontazione finale, le verifiche e la tutela dei dati personali.</p> <p>- <u>delibera 1206 del 2006</u> (art. 15, comma 1 lett. b)</p> <p>La delibera stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all'art. 15, comma 1 lett. b). Dopo aver individuato i destinatari dei contributi, disciplina i requisiti di ammissibilità specificando che ogni Ente locale o sua associazione non potrà presentare più di un progetto. Inoltre prevede i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo; la decorrenza e termine delle attività di progetto; l'istruttoria e la valutazione dei progetti; i criteri di priorità; la concessione dei contributi; la revoca; la liquidazione ed erogazione dei contributi. La rendicontazione finale; gli acquisti e le forniture; le verifiche e la tutela dei dati personali.</p> <p>Con la delibera 1795 del 2006 sono stati individuati i soggetti destinatari dei contributi.</p> <p>Sul sito sono consultabili i contributi erogati negli anni precedenti.</p> <p><a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali.htm">http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali.htm</a></p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p align="center"><b>Art. 16</b> <b><i>Figure professionali e struttura della polizia locale</i></b></p> <p>1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) agente;</li> <li>b) addetto al coordinamento e controllo;</li> <li>c) dirigente;</li> <li>d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.</li> </ul> <p>2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.</p> <p>3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.</p> <p>4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.</p> <p>6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.</p> <p>7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.</p> <p>8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.</p>	
<p align="center"><b>Art. 17</b> <b>Comandante del corpo di polizia locale</b></p> <p>1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.</p>	



<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.</p> <p>4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.</p>	
<p align="center"><b>Art 18 Formazione della polizia locale</b></p> <p>1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.</p> <p>2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).</p>	<p align="center"><b>Art. 18, comma 1:</b></p> <p>In base alla <u>direttiva n. 278 del 2005</u> la Scuola regionale specializzata di polizia locale fornisce la formazione iniziale; viene inoltre stabilito il percorso formativo.</p>

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p align="center"><b>Art. 19 Segni distintivi</b></p> <p>1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.</p> <p>2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.</p>	<p><b>Art. 19, comma 1</b></p> <p>Attualmente è previsto il passaggio in CRAL di una normativa che definisca le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi per la polizia provinciale insieme ad alcuni adeguamenti dei distintivi di grado per la polizia municipale.</p>
<p align="center"><b>CAPO IV NORME FINANZIARIE</b></p> <p align="center"><b>Art. 20 Copertura finanziaria</b></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).</p>	
<p align="center"><b>CAPO V</b> <b>NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI</b></p> <p align="center"><b>Art. 21</b> <b><i>Disposizioni transitorie e finali</i></b></p> <p>1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.</p> <p>2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.</p> <p>3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>essa contenute. L'adeguamento del regolamento e l'istituzione del corpo è condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).</p> <p>4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.</p> <p>5 La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.</p> <p>6. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.</p> <p>7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'articolo 231, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18, fino a diversa attuazione.</p> <p>8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.</p>	

<p align="center"><b>Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24</b>  <b>DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>  <b>E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA</b></p>	<p align="center"><b>PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE</b></p>
<p>9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).</p>	
<p align="center"><b>Art. 22</b>  <b>Disapplicazione di norme statali</b></p> <p>1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) articolo 1, comma 2;</li> <li>b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);</li> <li>c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;</li> <li>d) articolo 7;</li> <li>e) articolo 9, comma 1;</li> <li>f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.</li> </ul>	
<p align="center"><b>Art. 23</b>  <b>Abrogazioni</b></p> <p>1. Sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);</li> <li>b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).</li> </ul>	